

DECRETO AGEVOLAZIONI FISCALI

(D.L. 39 DEL 29.03.2024)

MONITORAGGIO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 4.0 E IN RICERCA & SVILUPPO

ART. 6

Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per:

- **investimenti in beni strumentali nuovi 4.0** di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
- **investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica** di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le imprese sono tenute alla preventiva comunicazione telematica:

- dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30.03.2024,
- della presunta ripartizione negli anni del credito
- della fruizione che si intende effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento

La **comunicazione** dovrà essere **aggiornata al completamento degli investimenti** e dovrà essere effettuata **anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024** e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (29 marzo 2024).

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con apposito **decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy**, saranno apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, **anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni**.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti al 30.03.2024, è subordinata alla comunicazione** di completamento degli investimenti effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale sopra citato.